



COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 23/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI: DEFINIZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno **2015**, addì **23** del mese di **marzo** alle ore **20:45**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MORRI MARISTELLA.

		Presenti/Assenti
GUENZANI EDOARDO	Sindaco	Presente
CASILLO MARCO EMMANUELE MICHELE	Presidente del Consiglio	Presente
BONICALZI PAOLO	Consigliere	Presente
BOSSI MASSIMO	Consigliere	Presente
CANZIANI CORRADO	Consigliere	Presente
CATTANEO FRANCA	Consigliere	Presente
CIAMPOLI MATTEO	Consigliere	Presente
DALL'IGNA GERMANO	Consigliere	Presente
D'AMBROSIO VINCENZO	Consigliere	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
GIROTTI PATRIZIO	Consigliere	Presente
INGOGLIA LUCA	Consigliere	Assente
LAMBERTI ALDO	Consigliere	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	Consigliere	Presente
LOZITO DONATO	Consigliere	Presente
MARCHESI ALBERTO	Consigliere	Presente
MARROCCO JACOPO MARIA	Consigliere	Presente
MAZZA ALESSIO	Consigliere	Presente
PRADERIO PIERGIOORGIO	Consigliere	Presente
QUADRELLI GIOVANNA	Consigliere	Presente
SIMEONI ALDO	Consigliere	Assente
SORBARA ANTONINO	Consigliere	Presente
TERRENI DARIO	Consigliere	Presente
TRECATE ANTONIO REMY	Consigliere	Assente
VENTIMIGLIA IVANO	Consigliere	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco PIGNATARO Giovanni Giuseppe Cirillo e gli Assessori Comunali: BARBAN Danilo, COLOMBO Cinzia, LOVAZZANO Alberto, NICOSIA Sebastiano, PROTASONI Angelo Bruno, SILVESTRINI Margherita.

Il Presidente del Consiglio Comunale CASILLO MARCO EMMANUELE MICHELE, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori i Consiglieri: LOZITO Donato, MARROCCO Jacopo Maria, QUADRELLI Giovanna – Supplente: VENTIMIGLIA Ivano.

Si dà atto che la discussione generale è riportata nella delibera n. 8 di questa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 30/12/2014 relativo al differimento al 31/3/2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

Visti:

l'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dell'I.M.U. e della TA.S.I., anche della TA.RI., la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.RI.;

l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;

l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Preso atto che, in particolare, il comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile alla determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti a norma dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 citata;

Visto il comunicato del 9/10/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, in risposta a specifico quesito in materia di intassabilità di locali e/o aree in presenza della produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, con ciò intendendosi anche le superfici destinate a magazzino di materie prime e prodotti finiti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., (componente TA.RI.), approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 17/7/2014, che ha peraltro già disciplinato in tal senso la suddetta materia, in sintonia col disposto normativo delle Legge di Stabilità per l'anno 2014;

Tenuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti:

ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Ritenuto di confermare le percentuali di imputazione dei costi tra utenza domestica e non domestica come enunciate nella tabella allegata sub A) ed i valori complessivi di imputazione per ciascuna delle due categorie;

Ritenuto pertanto di confermare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dai prospetti allegati sub B) - utenze domestiche (U.D.), e C) – utenze non domestiche (U.N.D.), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, mediante utilizzazione dei rispettivi coefficienti;

Dato atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile sono stati determinati sulla base di quanto specificato ai punti precedenti, avvalendosi peraltro della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere, anche per l'anno 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;

Rilevato che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura mediante ripartizione dell'onere sul capitolo corrispondente del bilancio di previsione dell'anno 2015;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dall'applicazione del sopra citato parere del 9/10/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, saranno compensate da corrispondente riduzione del trasferimento ad AMSC ai fini della gestione del servizio - quantificabile preventivamente nel 3% di quanto previsto dal piano finanziario complessivo - tenuto conto della necessità di adeguare lo stesso a consuntivo in relazione agli effetti dell'applicazione del parere medesimo e con la finalità di mantenere invariata – rispetto all'anno 2014 – la tassazione delle utenze domestiche e non domestiche, compensando il minore introito con corrispondente riduzione dei costi di gestione del servizio;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il dirigente del Settore Risorse ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisiti agli atti;

Dato altresì atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Esperita la seguente votazione per alzata di mano, il cui esito viene accertato con l'assistenza degli scrutatori designati, proclamata dal Presidente:

Presenti	n. 21	
Astenuti	n. =	
Votanti	n. 21	
Voti favorevoli	n. 15	
Voti contrari	n. 6	Bonicalzi, Bossi, Canziani, Ciampoli, Dall'Igna, Lozito

d e l i b e r a

1. di confermare per l'anno 2015 il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), già approvato con la deliberazione C.C. n. 47 del 18/7/2013, alla quale si rinvia, tenuto conto che le minori entrate derivanti dall'applicazione del sopra citato parere del 9/10/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, saranno compensate da corrispondente riduzione del trasferimento ad AMSC ai fini della gestione del servizio - quantificabile preventivamente nel 3% di quanto previsto dal piano finanziario complessivo, come in premessa enunciato;
2. di confermare altresì le percentuali di imputazione dei costi tra utenza domestica e non domestica, come enunciate nella tabella allegata sub A);
3. di confermare inoltre, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, indicate negli allegati sub B) e sub C), parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, nonché i relativi coefficienti;

4. di prendere atto che l'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014, ha stabilito la riduzione di 2/3 della TA.RI. per l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché trattasi di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, con obbligo dichiarativo da parte del contribuente;

5. di dare atto che:

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, come precisato al precedente punto 1.;

l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura mediante ripartizione dell'onere sul capitolo corrispondente del bilancio di previsione dell'anno 2015;

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

l'elaborazione delle tariffe è stata effettuata usufruendo della facoltà offerta dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere, anche per l'anno 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a, del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;

ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, conv. con L. n. 31/2008, il cui costo va sottratto a quello complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;

che la presente deliberazione non comporta variazioni al bilancio corrente;

ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese;

la normativa regolamentare in materia di Ta.r.s.u. e Ta.r.e.s. rimane in vigore per quanto concerne le attività di controllo e verifica delle rispettive annualità in relazione alla ricerca di eventuali evasioni e/o elusioni d'imposta nonché della eventuale omissione totale o parziale del versamento del tributo;

che le disposizioni regolamentari di cui al vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata* sono applicabili purché non espressamente in contrasto con la vigente normativa di legge ed il presente regolamento;

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6. di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle scadenze di pagamento più opportune, tenuto conto anche delle ulteriori scadenze di I.M.U. e TA.RI.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esperita l'ulteriore votazione per alzata di mano, il cui esito viene accertato con l'assistenza degli scrutatori designati, proclamata dal Presidente:

Presenti	n. 21	
Astenuti	n. =	
Votanti	n. 21	
Voti favorevoli	n. 15	
Voti contrari	n. 6	Bonicalzi, Bossi, Canziani, Ciampoli, Dall'Igna, Lozito

delibera altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendone i presupposti in considerazione dell'urgenza di dare compiuta regolamentazione al nuovo tributo.